Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **ROMA - Mercoledì, 8 giugno 1927 - ANNO V** — **Numero 132**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE.

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Ministero delle finanze: Distinta delle n. 2116 obbligazioni e n. 108 frazioni di obbligazioni del Prestito Pontificio 11 aprile 1866 (Blount) acquistate per l'ammortamento aprile 1926 dalla Direzione generale del tesoro (Portafoglio dello Stato) i cui numeri d'iscrizione vengono resi di pubblica ragione.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO.

Si fa noto per ogni effetto di legge, che l'on. deputato Federico Baistrocchi, ha dichiarato di avere smarrita la medaglia parlamentare rilasciatagli per la XXVII Legislatura.

I deputati questori:
RENDA — BUTTAFOCHI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1139.**

LEGGE 14 aprile 1927, n. 834.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1894, che disciplina le tasse di bollo sulle sentenze ed atti dei tribunali militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1894, che disciplina le tasse di bollo sulle sentenze ed atti dei tribunali militari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1140.**

LEGGE 2 giugno 1927, n. 833.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, recante abolizione di talune tasse sugli affari, tra cui alcune speciali istituite durante il periodo bellico e post-bellico, nonchè sgravi e riduzioni in materia di imposte dirette e nuove norme per una più equa applicazione, in determinati casi, delle imposte medesime.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, recante abolizione di talune tasse sugli affari, tra cui alcune speciali istituite durante il periodo bellico e post-bellico, nonchè sgravi e riduzioni in materia di imposte dirette, e nuove norme per una più equa applicazione, in determinati casi, delle imposte medesime.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1141.**

LEGGE 22 maggio 1927, n. 841.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2186, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti a norma dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2186, riguardante la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti a norma dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GIURIATI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1142.**

LEGGE 22 maggio 1927, n. 842.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 181, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 181, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GIURIATI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1143.

REGIO DECRETO 24 aprile 1927, n. 652.

Riconoscimento giuridico delle Unioni interprovinciali miste del Lazio, dell'Umbria-Sabina, di Chieti-Pescara, di Torino-Aosta e di Milano-Varese, nonchè dell'Unione industriale fascista di Varese, aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, nonchè alle Associazioni sindacali di grado inferiore ad essa aderenti;

Viste le domande in data 3 febbraio 1927, con le quali la presidenza di detta Confederazione, in relazione alle variazioni apportate dal R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, alle circoscrizioni provinciali amministrative del Regno, chiede che, a parziale modificazione degli elenchi annessi al suaccennato decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sia provveduto al riconoscimento giuridico ed all'approvazione degli statuti delle Unioni interprovinciali industriali miste del Lazio, Umbro-Sabina, di Chieti-Pescara, di Torino-Aosta e di Milano-Varese, nonchè al riconoscimento giuridico ed all'approvazione dello statuto dell'Unione industriale fascista di Varese, quale Unione locale mista, facente parte della predetta Unione interprovinciale Milano-Varese;

Vista la domanda, nella stessa data 3 febbraio 1927, con la quale la presidenza della medesima Confederazione chiede che, per ovviare ad un errore incorso nella sua corrispondente istanza di riconoscimento, sia rettificata la competenza territoriale dell'Unione industriale fascista del Gallaratese;

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Visto l'art. 5 lettera *b*) dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato col R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono riconosciute a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, le seguenti Unioni interprovinciali miste, aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana:

1. Unione industriale fascista del Lazio, con competenza territoriale sulle provincie di Roma, Frosinone e Viterbo, e con sede in Roma;
2. Unione industriale fascista Umbro-Sabina, con competenza territoriale sulle provincie di Perugia, Rieti e Terni, con sede legale in Perugia ed ufficio centrale in Terni;
3. Unione industriale fascista delle provincie di Chieti-Pescara, con competenza territoriale sulle dette provincie, e con sede in Pescara;
4. Unione industriale fascista delle provincie di Torino-Aosta, con competenza territoriale sulle dette provincie, e con sede in Torino;
5. Unione industriale fascista delle provincie di Milano-Varese, con competenza territoriale sulle dette provincie, e con sede in Milano.

E' del pari riconosciuta, a norma della legge e del regolamento suindicati, come Unione locale mista facente parte dell'Unione interprovinciale Milano-Varese, la Unione industriale fascista di Varese, con competenza territoriale sul soppresso circondario di Varese (eccettuata la zona attribuita alla competenza dell'Unione industriale fascista del Verbano, Cusio, Ossola), e con sede in Varese.

Resta modificato, in conformità, l'elenco allegato 2 al R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, nelle parti riguardanti la indicazione delle Unioni provinciali, delle Unioni interprovinciali e delle Unioni locali miste.

Art. 2.

Sono approvati gli statuti delle Unioni riconosciute a termine del precedente articolo, secondo i rispettivi testi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, ferma l'applicabilità dell'art. 2 del R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, in rapporto alle Unioni stesse.

E' fatta riserva di provvedere a norma di legge circa l'approvazione della nomina dei dirigenti di dette Unioni.

Art. 3.

Nell'elenco allegato 2 al R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sotto il titolo « Unioni locali miste » è così rettificata la circoscrizione territoriale dell'Unione industriale fascista del Gallaratese:

« Unione industriale fascista del Gallaratese (Federazione industriale del Gallaratese) con competenza territoriale sui mandamenti di Gallarate e di Somma Lombardo e sul comune di Varano Borghi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, *foglio* 51. — FERRETTI.

Statuto dell'Unione industriale fascista del Lazio (Roma, Frosinone, Viterbo).

Art. 1.

E' costituita con sede in Roma la « Unione industriale fascista delle provincie di Roma-Frosinone-Viterbo ».

L'Unione può istituire uffici o servizi o delegazioni in altri Comuni della Provincia.

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nelle provincie di Roma, Frosinone e Viterbo.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nelle tre provincie; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio delle provincie di Roma, Frosinone e Viterbo, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento tra l'Unione e le Associazioni o sezioni di associazione delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, i Gruppi regionali imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie, giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati, oltre che dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Nella domanda di ammissione le ditte debbono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, la entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o le sezioni di categoria alle quali si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categorie di industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè le assegnazioni dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme o istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria: per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali guridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, da approvarsi dalla Confederazione, potrà essere stabilito che una o più sezioni abbiano nel loro interno organi e gestione propri. Però nei rapporti esterni la rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione provvede la Confederazione.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo potrà istituire delegazioni dell'Unione in centri industriali delle tre Provincie con le modalità da determinare in deliberazioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione della Confederazione.

Art. 11.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 12.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nelle tre Provincie. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nelle tre provincie.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 16.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle associazioni confederate.

Spetta al tesoriere-economo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 17.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 18.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione per la nomina del suo capo, della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo, e dei propri delegati all'assemblea. Ogni sezione ha diritto a tanti rappresentanti nel Consiglio direttivo ogni 1000 (o frazione non inferiore a 300) dipendenti controllati con un massimo di cinque rappresentanti, e a un delegato all'assemblea ogni 300 (o frazione non inferiore a 100) dipendenti controllati dalle ditte associate, con un massimo di dieci delegati. Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 10 (o frazione) dipendenti controllati. Per le sezioni di industria per le quali il contributo non è fissato in base al numero dei dipendenti la Confederazione generale fascista dell'industria italiana potrà stabilire un criterio base diverso per la determinazione del numero dei delegati nell'assemblea e dei rappresentanti nel Consiglio direttivo.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 19.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni. Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente e i revisori dei conti, discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie delle provincie di Roma, Frosinone e Viterbo. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 18. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, un vice presidente ed il tesoriere-economo, che con altri 6 membri, scelti fra i suoi componenti, formano la Giunta esecutiva.

Art. 21.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni tre mesi: straordinariamente quando la Presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza, e in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 14 e 15. Provvede inoltre su tutti gli altri affari indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Provvede infine in materia disciplinare a norma degli articoli 27 e 28 seguenti.

Art. 22.

E' in facoltà del Consiglio direttivo di convocare congressi provinciali dei rappresentanti delle ditte aderenti all'Unione. Il congresso provinciale deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo e le sue decisioni non possono assumere che la forma di voti.

Art. 23.

Il presidente viene eletto dall'assemblea dei delegati. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile della esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termine di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 24.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *g*) dell'art. 4;

d) delibera a norma degli articoli 27 e 28 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita in caso d'urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 25.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 26.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 29.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 31.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del R. decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo - Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista Umbro-Sabina (Perugia, Terni, Rieti).

Art. 1.

E' costituita con sede legale in Perugia, ed ufficio centrale in Terni, l'« Unione industriale fascista Umbro-Sabina per le provincie di Perugia, Terni e Rieti ».

L'Unione può istituire uffici o servizi o delegazioni in altri centri delle Provincie suddette.

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nelle provincie di Perugia, Terni e Rieti.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nelle provincie di Perugia, Rieti e Terni; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio delle provincie di Perugia, Terni e Rieti, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, i Gruppi regionali imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati, oltre che dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione

di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione. Nella domanda devono inoltre essere indicate le persone dei legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o le sezioni cui si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta salvo i ricorsi alla Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categoria di industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata. Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè le assegnazioni dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme o istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria: per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, da approvarsi dalla Confederazione, potrà essere stabilito che una o più sezioni abbiano nel loro interno organi e gestioni propri. Però nei rapporti esterni la rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione provvede la Confederazione.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo potrà istituire delegazioni dell'Unione in centri industriali delle tre Provincie con le modalità da determinare in deliberazioni che dovranno essere sotto poste all'approvazione della Confederazione.

Art. 11.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva la eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 12.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nelle tre Provincie. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nelle tre Provincie.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese

obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 16.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle associazioni confederate. Il tesoriere-economo ha altresì l'obbligo della compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 17.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 18.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione per la nomina del suo capo, della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo, e dei propri delegati all'assemblea.

Ogni sezione ha diritto a tanti rappresentanti nel Consiglio direttivo ogni 500 (o frazione) dipendenti controllati e a un delegato all'assemblea ogni 100 (o frazione) dipendenti controllati dalle ditte associate. Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 20 (o frazione) dipendenti controllati.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 19.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni. Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto, per iscritto, da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente e i revisori dei conti, discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie delle provincie di Perugia, Rieti e Terni. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 18. Esso elegge nel suo seno nella prima seduta di ogni anno un vice-presidente, il tesoriere-economo e altri 2 membri che formano la Giunta esecutiva.

Art. 21.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni 3 mesi: straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza, e in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 14 e 15. Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Provvede infine in materia disciplinare a norma degli articoli 27 e 28 seguenti.

Art. 22.

E' in facoltà del Consiglio direttivo di convocare congressi provinciali dei rappresentanti delle ditte aderenti all'Unione. Il congresso provinciale deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo e le sue decisioni non possono assumere che la forma di voti.

Art. 23.

Il presidente viene eletto dall'assemblea dei delegati. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile della esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termine di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 24.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera g) dell'art. 4;

d) delibera a norma degli articoli 27 e 28 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita in caso d'urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 25.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 26.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore ai sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 29.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 31.

In caso di scioglimento e di revoca del riconoscimento della Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo - Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista delle provincie di Chieti e Pescara.

Art. 1.

E' costituita con sede in Pescara l'« Unione industriale fascista delle provincie di Chieti e Pescara ».

L'Unione può istituire uffici o servizi o delegazioni in altri Comuni delle Provincie anzidette.

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nelle provincie di Chieti e Pescara.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nelle provincie di Chieti e Pescara; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la soluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio delle provincie di Chieti e di Pescara, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, i Gruppi regionali imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati, oltre che dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Le ditte debbono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, la ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o le sezioni di categoria alle quali si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per eguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categoria di industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

Il Consiglio direttivo potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie. La divisione in sezioni nonchè le assegnazioni dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme o istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria: per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, da approvarsi dalla Confederazione, potrà essere stabilito che una o più sezioni abbiano nel loro interno organi e gestioni propri; però, nei rapporti esterni, la rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione provvede la Confederazione.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo potrà istituire delegazioni dell'Unione in centri industriali delle provincie di Chieti e Pescara con le modalità da determinare in deliberazioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione della Confederazione.

Art. 11.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 12.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nelle provincie di Chieti e di Pescara. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio e i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali.

E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per le esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nelle provincie di Chieti e Pescara.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata la Unione.

Art. 16.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle associazioni confederate. Il tesoriere-economo ha altresì l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 17.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 18.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione per la nomina del suo capo, della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo, e dei propri delegati all'assemblea. Ogni sezione ha diritto a tanti rappresentanti nel Consiglio direttivo ogni 500 (o frazione) dipendenti controllati dalle ditte associate, e ad un delegato all'assemblea ogni 100 (o frazione) dipendenti. Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 50 (o frazione) dipendenti controllati.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 19.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente e i revisori dei conti, discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie delle provincie di Chieti e Pescara.

Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno. L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 18. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, un vice-presidente, il tesoriere-economo ed altri due membri che formano la Giunta esecutiva.

Art. 21.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni tre mesi: straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza, e in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

La seconda convocazione potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 14 e 15.

Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Provvede infine in materia disciplinare a norma degli articoli 27 e 28 seguenti.

Art. 22.

E' in facoltà del Consiglio direttivo di convocare congressi provinciali dei rappresentanti delle ditte aderenti all'Unione.

Il congresso provinciale deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo e le sue decisioni non possono assumere che la forma di voti.

Art. 23.

Il presidente viene eletto dall'assemblea dei delegati.

Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto e dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezioni e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termine di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 24.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *g*) dell'art. 4;

d) delibera a norma degli articoli 27 e 28 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita in caso d'urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella riunione successiva, per la ratifica.

Art. 25.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite. Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 26.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni o deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione. Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente. Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 29.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presi-

dente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni.

Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 31.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo - Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista delle provincie di Torino ed Aosta (Lega industriale).

Art. 1.

Costituzione e sede.

La Lega industriale, costituita in Torino nel maggio 1906, assume il nome di « Unione industriale fascista delle provincie di Torino ed Aosta ». L'Unione ha sede in Torino, ma può istituire uffici o servizi o delegazioni anche in altri Comuni delle due Provincie.

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nelle provincie di Torino ed Aosta.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

Scopi.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nelle due provincie; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede alla nomina e designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Dei soci.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio delle provincie di Torino ed Aosta, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, i Gruppi regionali imprese elettriche, e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati, oltre che dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione.

Nella domanda di ammissione le ditte debbono indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o le sezioni di categoria alle quali si chiede l'assegnazione. Inoltre le ditte debbono dichiarare di accettare le norme e gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Le domande, previo parere delle sezioni interessate, verranno sottoposte alla Giunta esecutiva che delibera, tenute presenti le norme di legge.

Qualora ostino gravi ragioni d'ordine morale o sindacale oppure se il richiedente, dopo aver fatto parte di associazioni sindacali, ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione, e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

I soci si obbligano per un triennio a cominciare dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del trien-

nio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria. I contributi debbono essere però in tal caso pagati per tutto il semestre in corso.

Art. 8.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono pure tenuti ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

Delle sezioni.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categoria d'industria da stabilirsi con deliberazione del Consiglio direttivo secondo le norme ed istruzioni della Confederazione.

Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione d'industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia stata costituita apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

Il Consiglio direttivo dell'Unione potrà autorizzare che più sezioni di industrie affini formino un raggruppamento.

Ciascuna sezione dell'Unione potrà avere un proprio Consiglio di sezione, le cui attribuzioni saranno stabilite nel regolamento interno da approvarsi dal Consiglio direttivo dell'Unione e dalla Confederazione.

Le sezioni o raggruppamenti di sezioni che controllino più di 30,000 dipendenti, potranno, inoltre, avere nel loro interno, previa deliberazione del Consiglio direttivo dell'Unione, da approvarsi dalla Confederazione, organi e gestione propri e disporre di un proprio bilancio da redigersi ed approvare secondo le modalità di cui all'art. 14.

Le norme per il funzionamento di tali sezioni o raggruppamenti di sezioni faranno parte di apposito regolamento da deliberarsi dal Consiglio direttivo dell'Unione, e da approvarsi dalla Confederazione.

Per le sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale giuridicamente riconosciuto, detto regolamento è deliberato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione provvede la Confederazione.

Tutte le sezioni debbono avere la loro sede presso la sede dell'Unione.

Nei rapporti esterni la rappresentanza delle sezioni o raggruppamenti di sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo potrà istituire delegazioni dell'Unione in centri industriali delle provincie di Torino ed Aosta con le modalità da determinare in deliberazioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione della Confederazione.

Art. 11.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste, questioni e vertenze relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione per la trattazione tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Indipendentemente dalla eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 12.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nelle provincie di Torino e Aosta. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

L'Unione ha facoltà di delegare tali sue attribuzioni alle sezioni o ai raggruppamenti di sezioni interessate.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo dell'Unione, in base alle istruzioni della Confederazione, di determinare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro delle provincie di Torino ed Aosta.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondersi alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo sono regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità delle disposizioni dello statuto confederale.

Sull'importo dei contributi da corrispondersi dalle ditte appartenenti a ciascuna delle sezioni o raggruppamenti di sezioni aventi organi e gestione propri a norma dell'art. 9, il Consiglio direttivo, con deliberazione da approvarsi dalla Confederazione, assegnerà a ciascuna di tali sezioni i fondi necessari al loro funzionamento in base ai fabbisogni risultanti dai bilanci per ciascuna predisposti dai rispettivi Consigli di sezione.

I bilanci preventivi e consuntivi delle sezioni o raggruppamenti di sezioni a gestione separata devono essere allegati al bilancio dell'Unione del quale fanno parte integrante, e vengono con questo approvati dai competenti organi dell'Unione.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali deve essere dall'Unione annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti dal provento dei contributi legali deve essere devoluto a spese obbligatorie, previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

E' in facoltà del Consiglio direttivo dell'Unione, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Unione.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientrino fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Ciascuna sezione a gestione autonoma potrà altresì deliberare l'imposizione ai propri soci di contributi suppletivi per esigenze speciali del proprio funzionamento, semprechè il contributo suppletivo non superi il massimo di contributo di legge: le determinazioni relative saranno valide solo dopo la ratifica della Giunta esecutiva dell'Unione.

Tutte le deliberazioni dell'Unione e delle sezioni relative all'applicazione di contributi suppletivi sono soggette all'approvazione della Confederazione.

Art. 16.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo dell'Unione un tesoriere-economo il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio delle associazioni confederate.

Art. 17.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 18.

Organi dell'Unione.

Gli organi mediante i quali l'Unione esercita la sua azione, sono:

l'assemblea dei delegati;
il Consiglio direttivo;
la Giunta esecutiva;
la Presidenza.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione per la nomina del suo capo, della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo dell'Unione, e dei propri delegati all'assemblea.

Ogni sezione ha diritto ad un rappresentante nel Consiglio direttivo per ogni 5000 (o frazione) dipendenti controllati con un massimo di 4 rappresentanti. Con provvedimento da ratificarsi dalla presidenza dell'Unione ciascuna sezione stabilirà la parte di rappresentanza che spetterà ad ognuno dei propri delegati nel Consiglio direttivo.

Inoltre ogni sezione ha diritto ad un delegato all'assemblea dell'Unione ogni 1000 (o frazione) dipendenti controllati dalle ditte associate.

Nelle assemblee di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 100 (o frazione) dipendenti controllati.

Per le sezioni però che fanno parte di un Consorzio a termini dell'art. 9 la votazione delle assemblee di sezione è disciplinata dalle norme stabilite nel regolamento delle sezioni stesse.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 19.

Assemblea dei delegati.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni. Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione; in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente ed i revisori dei conti, discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie delle provincie di Torino ed Aosta. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati: per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà dei delegati ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 20.

Consiglio direttivo e Giunta esecutiva.

Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 18. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, un vice-presidente ed il tesoriere-economo che con altri sei membri, scelti fra i suoi componenti, formano la Giunta esecutiva.

Art. 21.

Spetta al Consiglio direttivo dell'Unione lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni tre mesi: straordinariamente quando la Presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto a tanti voti quanti sono i dipendenti per cui gli è attribuita la sua parte di rappresentanza a norma dell'art. 18. Per la validità della seduta è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza e in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa. Ogni membro può farsi rappresentare da altro collega a mezzo di delega scritta ove sia espresso il numero di voti cui egli ha diritto. Ogni membro non può avere più di una delega.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 14 e 15.

Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli affari indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Provvede infine in materia disciplinare a norma degli articoli 27 e 28.

Per la validità dei deliberati è necessaria la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 22.

E' in facoltà del Consiglio direttivo di convocare congressi provinciali dei rappresentanti delle ditte aderenti all'Unione.

Il congresso provinciale deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo e le sue decisioni non possono assumere che la forma di voti.

Art. 23.

Presidenza.

Il presidente viene eletto dall'assemblea dei delegati.

Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termine di legge: l'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 24.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazioni alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *g*) dell'art. 4;

d) delibera a norma degli articoli 27 e 28 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate, ed a norma dell'art. 11 sui casi di nullità;

e) esercita in caso d'urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 25.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, e direttori generali di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 26.

Sanzioni disciplinari.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano inscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi derivanti ad essa dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia inscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 29.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Segretario generale.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni, la durata del mandato e la retribuzione.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presi-

dente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Tutti i funzionari e il personale dell'Unione e delle singole sezioni sono alle dirette dipendenze del segretario generale dell'Unione.

Il segretario generale interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 31.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo - Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista delle provincie di Milano e Varese.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Milano, l'« Unione industriale fascista per le provincie di Milano e Varese ». L'Unione è formata da un Gruppo centrale (costituito dall'Unione industriale fascista della provincia di Milano) e dalle Unioni locali giuridicamente riconosciute dell'« Alto Milanese », di « Monza e della Brianza », del « Gallaratese » e di « Varese », con competenza territoriale come dai rispettivi statuti. Il Gruppo centrale ha competenza in tutto il territorio della provincia di Milano, eccettuato quello come sopra attribuito alle dipendenti Unioni locali.

L'Unione può istituire uffici e servizi o delegazioni in altri Comuni della Provincia che non siano compresi nel territorio delle Unioni locali di cui all'art. 5.

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed agli effetti della legge stessa ha la rappresentanza legale e diretta di tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio di sua competenza.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione, coordinando l'azione dei raggruppamenti sindacali industriali esistenti nelle provincie di Milano e di Varese;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia coll'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione tra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nelle due Provincie; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte direttamente associate, sia nel campo economico e sociale, sia in quello morale ed educativo in quanto i loro interessi siano conciliabili con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) discute e risolve le vertenze che appartengono alla sua competenza secondo il presente statuto e quelle che le siano deferite dalla Confederazione dell'industria colle corrispondenti Associazioni di lavoratori;

g) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

h) provvede a norma e nei limiti del presente statuto, alla nomina e designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i Consigli, enti ed organi delle due Provincie in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

i) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Le ditte industriali datrici di lavoro nelle provincie di Milano e di Varese che posseggano i necessari requisiti di legge, anche dal punto di vista della buona condotta politica e nazionale, sono inquadrate:

a) nell'« Unione industriale fascista dell'Alto Milanese » quelle esercenti nel territorio dei mandamenti amministrativi di Busto Arsizio (eccettuati i comuni di Legnano e Canegrate), Cuggiono (compreso il comune di Casarezzo) e Saronno (eccettuati i comuni di San Giorgio sul Legnano e San Vittore);

b) nell'« Unione industriale fascista del Gallaratese » quelle esercenti nel territorio dei mandamenti di Gallarate e Somma Lombardo e nel comune di Varano Borghi;

c) nell'« Unione industriale fascista di Monza e della Brianza » quelle esercenti nel territorio dei mandamenti di Monza (eccettuato il comune di Sesto San Giovanni), Desio, Vimercate e Carate Brianza (eccettuati gli stabilimenti lanieri, serici e di lavorazioni fibre tessili artificiali) e nel tratto in provincia di Como racchiuso nell'arco tra Verderio (a nord-est di Vimercate), Brivio (sulla riva destra dell'Adda) con Missaglia (a nord-est di Casatenuovo), Oggiono (a sud del lago di Annone-Oggiono), Molteno Inverigo e Arosio (a nord di Carate Brianza);

d) nell'« Unione industriale fascista di Varese » quelle esercenti nel territorio dell'abolito circondario di Varese, eccettuata la parte attribuita alla competenza dell'« Unione industriale fascista del Verbano, Cusio ed Ossola »;

e) nel Gruppo centrale dell'Unione quelle esercenti nel restante territorio delle provincie di Milano e di Varese, non compreso nella giurisdizione delle precedenti Unioni.

Le Unioni suddette e il Gruppo centrale fanno parte dell'Unione interprovinciale secondo le norme dettate dal presente statuto.

Il collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche della Lombardia e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute, facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati, oltrechè dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 6

Il Gruppo centrale dell'Unione comprende le ditte industriali datrici di lavoro nel territorio della provincia di Milano non compreso nella circoscrizione dell'Unione dell'Alto Milanese, del Gallaratese, di Monza e della Brianza e di Varese.

Art. 7.

Le ditte inquadrate nelle Unioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dell'art. 5 sono sottoposte all'osservanza delle norme contenute negli statuti approvati per ciascuna di dette Unioni.

I rapporti fra le Unioni stesse e la Unione interprovinciale di cui fanno parte sono regolati, oltrechè dalle disposizioni del presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 8.

La domanda di ammissione a socio del Gruppo centrale, per parte delle ditte di cui al precedente articolo, deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto o dalla disciplina della Confederazione.

Nella domanda devono anche essere indicate le persone dei legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti e la sezione o sezioni di categoria, cui si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale e sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 9.

Possono prendere parte all'esercizio dei diritti sociali nel Gruppo centrale soltanto le ditte regolarmente iscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

Le ditte aderenti sono tenute a fornire alla reggenza del Gruppo tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti del Gruppo e dell'Unione.

Le ditte sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi del Gruppo e dell'Unione e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 10.

Il Gruppo centrale suddivide nel proprio interno le ditte aderenti in sezioni per categorie di industrie. Ciascuna ditta sarà assegnata alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione delle industrie varie cui saranno assegnate le ditte esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La reggenza del Gruppo centrale potrà autorizzare l'iscrizione di una ditta a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè le assegnazioni delle ditte ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme o istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria.

Con deliberazione del Consiglio di reggenza, da ratificarsi dalla Confederazione, potrà essere stabilito che una o più sezioni abbiano nel loro interno organi e gestione propria.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un consorzio regionale sarà compilato dal consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione provvederà la Confederazione.

Nei rapporti esterni la rappresentanza del Gruppo centrale spetta all'Unione.

Art. 11.

Alle ditte industriali comprese nella diretta competenza del Gruppo centrale è fatto obbligo, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare alla reggenza del Gruppo centrale, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge stessa e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' pure fatto obbligo di denunciare alla reggenza ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali.

E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutta l'industria, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare alla reggenza del Gruppo tutti gli altri elementi da questa chiesti per l'esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle altre istruzioni della Confederazione.

Art. 12.

Le ditte aderenti al Gruppo centrale sono tenute ad informare la presidenza dell'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti dei loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente ad essa tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessuna ditta potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'applicazione delle disposizioni di

cui agli articoli 27, 28, 29 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tali disposizioni.

Art. 13.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, concernenti i dipendenti delle ditte industriali comprese sotto la diretta competenza del Gruppo centrale, spetta all'Unione.

Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza delle ditte anzidette dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 14.

E' in facoltà della presidenza dell'Unione di delegare al Consiglio di reggenza del Gruppo centrale, in via permanente o transitoria, generale o parziale, i poteri necessari per la trattazione e risoluzione delle controversie relative alle ditte aderenti al Gruppo centrale e per la stipulazione dei relativi concordati.

Art. 15.

Ciascuna sezione del Gruppo centrale è convocata ogni anno in assemblea per la elezione del suo capo e per quegli altri argomenti che possono essere previsti dal suo regolamento interno, nonchè per la nomina dei propri delegati all'assemblea del Gruppo centrale. Possono essere nominati anche delegati supplenti per colmare le vacanze che si verificassero durante l'anno nei delegati effettivi.

In queste riunioni di sezione ciascuna ditta ha diritto a tanti voti quanti sono i dipendenti controllati.

Le ditte intervengono alla riunione per mezzo dei loro titolari e dei loro legali rappresentanti.

Art. 16.

L'assemblea del Gruppo centrale è composta dai capi delle sezioni e dei delegati nominati dalle sezioni stesse in ragione di un delegato ogni 4000 dipendenti o frazione.

Per le sezioni di industria per le quali il contributo non è fissato in base al numero dei dipendenti, la Confederazione generale fascista dell'industria italiana potrà stabilire un criterio base diverso per la determinazione del numero dei delegati.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno con avviso spedito almeno 8 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il Consiglio di reggenza in numero di 20 membri ed i revisori dei conti; discute il rendiconto finanziario del Gruppo centrale e la relazione morale per l'esercizio precedente. Delibera inoltre sulle altre questioni che siano state poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Unione o da persona da lui delegata.

Essa è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati o rappresentati purchè non inferiore ad un terzo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può rappresentare più di due altri delegati. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 17.

Spetta al Consiglio di reggenza del Gruppo centrale provvedere all'attuazione degli scopi statutari per quanto riguarda il Gruppo centrale ed esercitare tutte le funzioni attribuitegli dall'Unione.

Spetta al Consiglio di reggenza di deliberare su ogni questione relativa all'ammissione delle ditte al Gruppo centrale e all'assegnazione alle sezioni, e di deliberare a norma degli articoli 28 e 29 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte appartenenti al Gruppo stesso.

Esso si riunisce ordinariamente almeno ogni mese. In via straordinaria si riunisce quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Le sue riunioni sono valide quando intervenga almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio di reggenza è presieduto dal presidente dell'Unione.

Ciascun membro dispone di un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Spetta al Consiglio di reggenza determinare le norme interne di funzionamento del Gruppo centrale, e deliberare il bilancio preventivo del Gruppo stesso.

Le sue deliberazioni devono essere ratificate dalla Giunta federale costituita come all'art. 21, in quanto questa non le abbia preventivamente autorizzate.

Spetta al Consiglio di reggenza, in base alle deliberazioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali appartenenti al Gruppo centrale. Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondersi alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo sono regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza del Gruppo centrale deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del Regolamento 1° luglio 1926, ivi compresa la quota per fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Il bilancio del Gruppo centrale sarà allegato a quello dell'Unione come parte integrante di questo.

E' in facoltà del Consiglio di reggenza, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per le ditte iscritte ad esso. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e le relative deliberazioni devono essere approvate dalla Giunta esecutiva federale dell'Unione e dalla Confederazione generale.

Tali contributi debbono essere pagati nei modi e termini stabiliti dal Consiglio federale.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contri-

buti potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 18.

Le Associazioni facenti parte dell'Unione esercitano i diritti sociali nelle forme per esse stabilite dal presente statuto e delle deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Esse terranno costantemente informata l'Unione delle vertenze di loro competenza e delle questioni di carattere generale e che possono avere ripercussioni in altre zone industriali.

L'Unione potrà intervenire nella trattazione delle vertenze di competenza delle Unioni territoriali aderenti per deliberazione della Giunta esecutiva federale, e quando dovesse interessarsene l'autorità politica delle Provincie.

Dovrà intervenire quando le vertenze stesse vengano deferite al suo esame dalla Confederazione.

Le Associazioni predette sono pure tenute a fornire all'Unione tutte le informazioni che venissero loro richieste in materia di comune interesse, ed a comunicare i riepiloghi numerici delle denuncie ad esse pervenute dalle ditte poste sotto la loro competenza.

Art. 19.

Le Associazioni facenti parte dell'Unione provvedono direttamente alla nomina e designazione di rappresentanti degli industriali nei consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti, sempre quando le rappresentanze medesime si riferiscono esclusivamente ai territori di competenza di ognuna delle Associazioni medesime.

Art. 20.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 21.

L'Unione è retta da un Consiglio federale presieduto dal presidente dell'Unione interprovinciale e formata dai presidenti delle Unioni aderenti e da delegati del Gruppo centrale e delle Unioni stesse eletti nella forma indicata dai rispettivi statuti in ragione di un delegato per ogni 5000 (o frazione non inferiore a 2500) dipendenti controllati. I presidenti dei Consorzi regionali di categoria giuridicamente riconosciuti fanno parte di diritto del Consiglio federale.

La elezione è fatta ogni 2 anni nel mese di febbraio.

Il Consiglio federale elegge nel suo seno due vice-presidenti, il tesoriere-economo ed altri tre membri scelti fra i suoi componenti, i quali formano la Giunta esecutiva federale.

I membri del Consiglio e della Giunta, i vice-presidenti ed il tesoriere-economo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

In caso che durante il biennio si verificassero vacanze nel Consiglio federale, il Gruppo centrale e l'Unione da cui era stato eletto il consigliere che viene a mancare, ha diritto di sostituirlo.

Art. 22.

Spetta al Consiglio federale lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari.

Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti.

Le sue riunioni sono valide quando intervenga almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ogni membro del Consiglio potrà in caso di impedimento delegare per iscritto a rappresentarlo alle sedute altro dei membri del Consiglio, tenuto presente che nessun consigliere potrà avere più di una delega.

Ciascun membro del Consiglio federale dispone di un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e in caso di votazioni pari prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio nomina i revisori dei conti, approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Unione, determina i contributi legali e suppletivi dovuti dalle Unioni locali e provvede su tutte le altre materie di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il decimo dei contributi legali deve essere destinato al fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed almeno l'80 per cento del provento dei contributi legali deve essere destinato a spese obbligatorie, comprese in queste il fondo di garanzia predetto.

Art. 23.

Spetta al Consiglio federale:

a) stabilire le direttive di massima per il coordinamento dell'azione industriale nelle provincie di Milano e Varese e la deliberazione dei relativi provvedimenti secondo le disposizioni confederali;

b) proporre alla Confederazione gli eventuali provvedimenti disciplinari da applicarsi contro le Associazioni di cui all'art. 5 nonchè contro i dirigenti delle medesime e le ditte ad esse iscritte;

c) stabilire il collegamento colle Associazioni di cui all'art. 5 del presente statuto;

d) segnare le direttive per l'azione che le Unioni industriali dipendenti dovranno svolgere in applicazione del presente statuto ed in conformità delle istruzioni della Confederazione;

e) convocare congressi provinciali dei rappresentanti delle ditte aderenti al Gruppo centrale e alle Unioni dipendenti.

I segretari delle predette Unioni possono intervenire alle riunioni del Consiglio federale con voto consultivo.

Art. 24.

Il presidente viene nominato dalla presidenza generale della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Il presidente dura in carica due anni e può essere confermato nella carica.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice-presidenti da lui delegato, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto e dai regolamenti o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente della Giunta e del Consiglio federale nonchè del Gruppo centrale e di tutti i suoi organi.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione, la Giunta esecutiva e il Consiglio federale.

La nomina del presidente non è valida se non è approvata a termini di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 25.

La Giunta esecutiva federale:

a) coadiuva il presidente nella esplicazione del suo mandato;

b) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera h) dell'art. 4 e salvo il disposto dell'art. 19;

c) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio federale. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio federale nella prima riunione successiva, per la ratifica;

d) delibera sull'espulsione delle ditte a termini dell'articolo 29.

Art. 26.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea dell'Unione che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge, anche dal punto di vista della buona condotta politica e nazionale.

Art. 27.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte aderenti al Gruppo centrale le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 28.

Il Consiglio di reggenza ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, dalle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 29.

Il Consiglio di reggenza di cui all'art. 16 per il Gruppo centrale e la Giunta esecutiva delle Unioni aderenti hanno facoltà di proporre alla Giunta esecutiva federale, che decide in merito, l'espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 30.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione a norma dello statuto confederale ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 31.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni.

Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla organizzazione e direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione, del Gruppo centrale e di quelli eventualmente costituiti dalle singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 32.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dalla autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'articolo 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione ed alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista di Varese.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Varese, la « Unione industriale fascista di Varese » (Unione locale mista) con competenza territoriale su l'ex-circondario di Varese, eccettuata quella parte del circondario stesso attribuita alla competenza dell'Unione industriale fascista del Verbano, Cusio ed Ossola.

L'Unione può istituire uffici o servizi o delegazioni in altri comuni della circoscrizione.

Art. 2.

L'Unione fa parte dell'Unione industriale fascista delle provincie di Milano e Varese e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nella sua circoscrizione.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana e dallo statuto dell'Unione interprovinciale.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza;

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella circoscrizione; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede a norma e nei limiti del presente statuto alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro nel territorio di sua competenza che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento tra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, i Gruppi regionali imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie, giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati, oltre che dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Nella domanda devono essere inoltre indicate le persone dei legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti e la sezione o le sezioni cui si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per eguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dall'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categoria di industrie. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè le assegnazioni dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme e istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria: per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, da approvarsi dalla Confederazione, potrà essere stabilito che una o più sezioni abbiano nel loro interno organi e gestione propri. Però nei rapporti esterni la rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale giuridicamente riconosciuto sarà compilato dal Consorzio stesso.

In caso di dissenso con l'Unione provvederà la Confederazione.

Art. 10.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 24, 25, 26 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 11.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nella circoscrizione. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 12.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nel territorio di competenza dell'Unione.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere all'Unione interprovinciale Milano-Varese, alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione, e verrà ripartito a norma della legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 14.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata la Unione.

Art. 15.

Per la gestione delle entrate sociali e per l'amministrazione del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare la stretta osservanza delle deliberazioni in materia del Consiglio direttivo e dalle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali del patrimonio per parte delle associazioni confederate. Il tesoriere-economo ha altresì l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 16.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti, documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

L'Unione ha pure l'obbligo di tenere informata costantemente l'Unione interprovinciale delle vertenze che essa tratta e delle questioni di carattere generale che possano avere ripercussioni in altre zone industriali delle provincie di Milano e di Varese.

L'Unione è infine tenuta a fornire all'Unione interprovinciale quelle informazioni che le venissero da essa richieste in materia di comune interesse.

Art. 17.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione per la nomina del suo capo, della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo, e dei propri delegati all'assemblea. Ogni sezione ha diritto ad un rappresentante nel Consiglio direttivo con un voto per ogni 500 (o frazione di 500 superiore a 250) dipendenti controllati, e ad un delegato all'assemblea ogni 200 (o frazione di 200 superiore a 100) dipendenti controllati dalle ditte associate. Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 50 dipendenti controllati.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Tre giorni prima dell'assemblea annuale di sezione ogni ditta dovrà notificare alla presidenza dell'Unione i nominativi dei titolari o legali rappresentanti che possono partecipare all'assemblea in rappresentanza della ditta, e ciò agli effetti della votazione e della eleggibilità.

Art. 18.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni. Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti.

L'assemblea nomina il presidente ed i revisori dei conti, discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funziona-

mento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della circoscrizione. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 17. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, un vice-presidente, il tesoriere-economo ed altri due membri, scelti fra i suoi componenti, che formano la Giunta esecutiva.

Nomina inoltre i rappresentanti del Consiglio federale dell'Unione interprovinciale nella proporzione di uno per ogni 5000 (o frazione non inferiore a 2500) dipendenti controllati dall'Unione.

Art. 20.

Spetta al Consiglio direttivo, tenute presenti le deliberazioni di massima dell'Unione interprovinciale, lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi: straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 13 e 14. Delibera altresì su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Provvede infine in materia disciplinare a norma dell'art. 25.

Art. 21.

Il presidente viene eletto dall'assemblea dei delegati. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle istruzioni, norme e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezioni e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termine di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 22.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni e provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *g*) dell'art. 4;

c) delibera a norma degli articoli 25 e 26 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

d) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 23.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 24.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano inscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore ai sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 26.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre alla Giunta esecutiva dell'Unione interprovinciale la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 27.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima

istanza alla Confederazione, a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 28.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 29.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo e alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1144.

REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 830.

Approvazione dei regolamenti per il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati gli annessi regolamenti per il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 19. — FERRETTI.

Regolamento organico per il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale.

Ordinamento del Ministero.

Art. 1.

L'ordinamento di ciascun servizio e la ripartizione del personale nei vari servizi sono stabiliti con decreto Ministeriale.

Fermo il disposto dell'art. 29 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con decreto del Ministro possono essere autorizzati funzionari, di grado non inferiore al 6°, a coadiuvare e a supplire in casi di assenza i rispettivi capi di servizio.

Art. 2.

I trasferimenti del personale da un servizio all'altro sono disposti dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato con semplice ordine di servizio.

Categorie di impieghi.

Art. 3.

Gli impiegati dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale sono ripartiti in tre categorie: di concetto, d'ordine e subalterni.

Appartengono alla prima categoria gli impiegati del gruppo *A*, ai quali compete la trattazione degli affari amministrativi e giuridici e l'esercizio delle funzioni tecniche ed ispettive; alla seconda gli impiegati del Gruppo *C* ai quali è affidata la tenuta degli archivi e la registrazione, la copiatura, a mano o macchina, e la spedizione degli atti; alla terza gli impiegati addetti ai servizi di anticamera e di fatica.

I gruppi, i gradi, gli stipendi di ciascuna categoria sono stabiliti dai Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Forma dei provvedimenti.

Art. 4.

I provvedimenti riguardanti lo stato e la carriera del personale sono emanati con decreto Ministeriale, eccettuati quelli per i quali occorra la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Gli aumenti periodici di stipendio sono resi esecutivi con foglio d'ordine firmato dal capo del personale, da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* del personale.

Ammissione all'impiego.

Art. 6.

L'ammissione nella carriera di concetto e in quella d'ordine è fatta mediante pubblico concorso per esame. Sono

ammessi al concorso coloro che dimostrino di essere in possesso dei requisiti voluti dalle vigenti leggi e di quelli stabiliti dal presente regolamento.

L'esame di concorso per l'ammissione nei ruoli tecnici può essere riservato, a norma del 4° comma dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per parte dei posti disponibili, a impiegati di altri ruoli e di altre Amministrazioni anche appartenenti a gruppo diverso, che siano forniti del prescritto titolo di studio.

Art. 7.

Le nomine nel ruolo del personale subalterno sono disposte con decreto del Ministro, previo parere dell'apposito Consiglio di amministrazione, e vengono conferite a coloro che dimostrino di saper leggere e scrivere anche con una dichiarazione notarile sulla domanda, attestante che la medesima è stata da loro compilata, e provino di essere in possesso dei requisti voluti dalle vigenti leggi e di quelli stabiliti dal presente regolamento.

Art. 8.

Coloro che chiedono di essere ammessi ai pubblici concorsi e quelli i quali chiedono di essere nominati nel ruolo del personale subalterno devono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data del decreto col quale gli esami vennero banditi, e, per i subalterni, alla data del giorno in cui ha luogo la riunione del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 il limite massimo di età per l'ammissione alle carriere è di 35 anni; per i decorati al valor militare e per i mutilati e invalidi di guerra il detto limite, ove occorra, è protratto al compimento del 39° anno di età.

Art. 10.

Restano salvi i diritti concessi dalle vigenti leggi: ai mutilati e invalidi di guerra circa la percentuale che deve essere loro riservata nei diversi ruoli a norma dell'art. 8 del la legge 21 agosto 1921, n. 1312; agli applicati delle Amministrazioni militari; ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Sono, altresì, fatte salve le concessioni previste dalle disposizioni vigenti circa i passaggi di categoria e le sistemazioni in ruolo dei reduci di guerra o congiunti di caduti in guerra, nonchè quelle derivanti a favore degli alunni d'ordine minorati di guerra dal R. decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1359.

Art. 11.

I concorrenti agli impieghi dovranno presentare, insieme con i documenti, la ricevuta della tassa, pagata all'ufficio del registro, di L. 50 per le carriere del gruppo A, di L. 25 per la carriera d'ordine e per quella dei subalterni, a norma del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Art. 12.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi sono:

a) per la carriera amministrativa: la laurea in giurisprudenza, la laurea in scienze economiche e commerciali, la laurea conseguita presso il R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze (Scienze sociali), la laurea in scienze politiche;

b) per la carriera tecnica dell'agricoltura: la laurea in agraria, la laurea in zooiatria;

c) per la carriera tecnica dell'industria: la laurea in ingegneria industriale o elettro-tecnica, la laurea in fisica, la laurea in scienze naturali;

d) per la carriera dell'ufficio trattati e legislazione doganale: le lauree richieste per la carriera amministrativa.

Per le carriere tecniche e speciali il Ministro potrà determinare di volta in volta, secondo le esigenze del servizio, i posti pel cui conferimento sono richieste le diverse lauree suindicate;

e) per la carriera d'ordine: la licenza conseguita in una scuola secondaria di primo grado Regia o pareggiata.

Art. 13.

L'Ufficio del personale riconosce il possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione al concorso e giudica dell'ammissibilità dei singoli aspiranti.

Nei casi controversi, relativi all'ammissibilità al concorso per ragioni attinenti alla condotta (morale o politica) dell'aspirante, decide, con giudizio insindacabile, il Ministro.

Art. 14.

L'aspirante il quale, nel giorno in cui scade il termine di presentazione delle domande coi documenti prescritti dal bando di concorso, non abbia prodotto tutti i documenti richiesti dal detto bando, non è ammesso al concorso.

Art. 15.

L'elenco degli aspiranti ammessi al concorso, firmato dal Capo del personale, viene pubblicato all'albo pretorio del Ministero.

Art. 16.

Contemporaneamente alla affissione del detto elenco, sarà notificato il provvedimento di ammissione o di esclusione a tutti gli aspiranti. Con la detta comunicazione saranno restituiti, fatta eccezione della tassa, i documenti agli aspiranti cui è stata negata l'ammissione al concorso.

Art. 17.

Nei concorsi gli esami sono scritti e orali.

Gli aspiranti a posti dei ruoli tecnici potranno anche essere sottoposti a prove pratiche.

Art. 18.

Gli esami si dànno su programmi stabiliti con decreto Ministeriale e annessi al bando di concorso.

Art. 19.

Le prove scritte per l'ammissione agli impieghi del gruppo A sono tre; sono due per l'ammissione agli impieghi del gruppo C.

Art. 20.

Le prove scritte e orali per l'ammissione alla carriera amministrativa verteranno su materie giuridiche ed economiche; quelle per l'ammissione ai ruoli tecnici verteranno anche su materie attinenti agli affari che vengono trattati dal personale di ciascun ruolo tecnico.

Per tutti è obbligatoria una prova scritta e orale di lingua francese.

Art. 21.

Le prove scritte e orali per l'ammissione alla carriera d'ordine (gruppo *C*) dovranno servire ad assodare nei concorrenti il possesso di elementi di cultura generale e la conoscenza delle mansioni demandate alla detta carriera.

Art. 22.

Le prove scritte si danno una per giorno sulle materie designate dal programma.

Per lo svolgimento di ciascuna materia è assegnato, volta per volta, dalla Commissione esaminatrice un numero di ore non superiore a otto.

La prova orale non può durare meno di dieci minuti per materia.

Art. 23.

Dal termine delle operazioni prescritte dall'articolo 35 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, decorre il numero di ore assegnate dalla Commissione per lo svolgimento della prova scritta.

Art. 24.

La Commisione esaminatrice, di cui all'art. 32 del sopra citato R. decreto n. 2960, è composta come segue:

a) per i concorsi a posti del gruppo *A*: un consigliere di Stato, presidente; un direttore generale del Ministero; due professori di Università o di Istituti superiori di istruzione; un professore di lingua francese di scuola governativa. Occorrendo, potrà essere aggregato alla Commissione qualche altro membro particolarmente competente in materie speciali;

b) per i concorsi a posti del gruppo *C*: un capo divisione, presidente; un professore di materie letterarie di Regia scuola media di secondo grado; un capo sezione o un consigliere.

In tutte le Commissioni funzionerà da segretario un impiegato amministrativo.

Art. 25.

Ogni esaminatore dispone di dieci punti per ciascuna prova: la media dei punti assegnati da ogni esaminatore esprime il risultato dell'esame per ciascuna prova.

Art. 26.

Nei concorsi, di cui all'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, la Commissione giudicatrice sarà composta come segue: un consigliere di Stato, presidente; un direttore generale del Ministero; due professori di Università o di Istituti superiori di istruzione; un funzionario, di grado non inferiore al 6°, di qualsiasi Amministrazione, riconosciuto cultore degli studi di cui al detto articolo, o, in mancanza, una persona notoriamente esperta in tali materie, estranea all'Amministrazione.

Art. 27.

Il personale ammesso all'impiego non può conseguire la nomina in ruolo se non dopo il prescritto periodo di prova.

Durante tale periodo il detto personale assume la qualifica del grado iniziale della carriera, seguita dalle parole « in prova ».

L'assegno mensile spettante al personale in prova non sarà superiore a quello massimo stabilito con suo decreto dal Ministro per le finanze, a norma dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Esami di promozione.

Art. 28.

Gli esami di promozione a primo segretario ed archivista sono banditi con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* del personale non meno di tre mesi prima della data stabilita per l'inizio delle prove scritte.

Art. 29.

Nell'esame di concorso per merito distinto, per la promozione a primo segretario, le prove scritte sono quattro; nell'esame di idoneità sono tre; in entrambi i casi una prova scritta ha carattere pratico su materie riguardanti i servizi del Ministero.

Art. 30.

Nell'esame di concorso per la promozione ad archivista le prove scritte sono due, una delle quali di carattere pratico su materie riguardanti i servizi del Ministero.

Art. 31.

Dopo le suddette prove scritte, gli aspiranti alla promozione subiranno, se ammessi, una prova orale.

Art. 32.

I programmi sono stabiliti con decreto Ministeriale e annessi al decreto che bandisce gli esami.

Art. 33.

Le Commissioni giudicatrici sono formate come è detto nel precedente articolo 24.

Art. 34.

Gli esami per gli impiegati appartenenti al personale dell'Ufficio trattati e al personale dei ruoli tecnici, di cui all'art. 25 del sopra citato R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, saranno regolati come nei precedenti articoli e verteranno specialmente su materie tecniche. La Commissione giudicatrice sarà formata come nel precedente articolo 24.

Art. 35.

La procedura da seguirsi nei suddetti esami è conforme a quella stabilita per gli esami di ammissione.

Art. 36.

Nell'esame di concorso per la promozione ad archivista sono dichiarati vincitori i primi graduati in rapporto al numero dei posti messi a concorso, purchè abbiano ottenuto le votazioni stabilite dal 3° e 4° comma dell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Consiglio di amministrazione.

Art. 37.

Il Consiglio di amministrazione del Ministero è composto a norma dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 216.

Note di qualifica.

Art. 38.

Nel caso in cui l'impiegato presti l'opera sua in un servizio da meno di sei mesi, le note di qualifica sono compilate tanto dal funzionario preposto al servizio al quale l'impiegato era prima addetto, quanto da quello da cui l'impiegato dipende al momento dell'invio dei moduli prescritti.

Art. 39.

Le note di qualifica dei funzionari non dipendenti da capi di ufficio e quelle dei capi di ufficio sono compilate dal Sottosegretario di Stato; quelle del capo di Gabinetto dal Ministro; quelle degli impiegati addetti al Gabinetto dal capo di Gabinetto e vistate dal Ministro; quelle del capo della segreteria particolare del Sottosegretario di Stato dal Sot-

tosegretario di Stato; quelle degli impiegati addetti alle segreterie particolari dal capo della segreteria particolare e vistate dal Sottosegretario di Stato.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 40.

Le punizioni, che per le norme vigenti sono inflitte dal capo di ufficio, possono essere direttamente inflitte dal Ministro.

Congedi.

Art. 41.

I congedi vengono concessi dal capo di servizio. Di tale concessione deve essere data volta per volta notizia all'Ufficio del personale.

Art. 42.

Nel congedo annuale non vanno computati i giorni di assenza per malattia fino alla durata di un mese.

Assenze.

Art. 43.

L'impiegato che non può intervenire in ufficio, deve darne immediato avviso per iscritto al capo del servizio al quale appartiene, indicando il motivo che gli impedisce di prestare servizio. Il capo del servizio ne informa subito l'Ufficio del personale.

Art. 44.

L'impiegato che si dichiara ammalato può essere sottoposto d'ufficio a visita medica.

Per tali visite l'Amministrazione adibirà un medico militare designato, a sua richiesta, dalla Direzione di sanità militare presso il Corpo d'armata.

Residenza - Indirizzo.

Art. 45.

L'impiegato ha l'obbligo di risiedere stabilmente in Roma.

L'impiegato può, tuttavia, per ragioni gravi, debitamente accertate, essere autorizzato dal Ministro a risiedere in luogo vicino a quello dove esercita le funzioni, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare andamento dei suoi doveri. In tal caso può essere anche autorizzato ad osservare un orario speciale di non meno di sette ore.

Art. 46.

L'impiegato ha il dovere di tenere informato l'Ufficio del personale dell'indirizzo della sua abitazione e delle variazioni di esso.

Documenti.

Art. 47.

L'impiegato, oltre i documenti che riguardano la sua nascita, il suo servizio militare e gli studi fatti, ha l'obbligo di depositare presso l'Ufficio del personale, volta per volta, i documenti dai quali risultino le variazioni che avvengono nella composizione della sua famiglia.

Orario.

Art. 48.

Il Ministro può, quando lo ritenga opportuno, variare l'inizio e la fine dell'orario di ufficio, il quale sarà sempre di sette ore, diviso in due periodi, salvo il disposto del precedente articolo 45.

Nei giorni festivi, quando il servizio lo richieda, può essere stabilito in ciascun ufficio un turno di impiegati con orario limitato.

Art. 49.

Gli impiegati, durante l'orario, non possono allontanarsi dall'ufficio se non per giustificato motivo e dopo averne ottenuto il permesso dal rispettivo capo di divisione che ne riferirà al proprio capo di servizio.

I capi di servizio debbono, sotto la loro responsabilità, segnalare all'Ufficio del personale, per gli opportuni provvedimenti, le inosservanze dell'orario da parte degli impiegati loro dipendenti.

Domande e reclami.

Art. 50.

Le domande di ogni genere ed i reclami dei funzionari devono essere inoltrati per via gerarchica.

Tuttavia l'impiegato ha diritto di consegnare ai propri superiori pieghi suggellati diretti al Ministro o al Sottosegretario di Stato, esclusivamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza non estranee ai rapporti di impiego. Per tali questioni l'impiegato può, anche, ove lo creda, chiedere di essere inteso verbalmente dalle suddette autorità.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Regolamento del personale subalterno.

Art. 1.

Ferme le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, il personale subalterno in servizio presso l'Amministrazione centrale è amministrato, per quanto concerne l'emanazione dei provvedimenti relativi alla carriera e alla disciplina, dalla Divisione del personale e degli affari generali.

Per quanto riguarda invece il disimpegno del servizio e la disciplina, esso è posto sotto la immediata sorveglianza di un apposito incaricato a norma dell'art. 114 del sopra citato R. decreto n. 2960.

Art. 2.

L'incaricato preposto al personale subalterno in servizio nell'Amministrazione centrale, sceglie tra i primi commessi, e, in caso di mancanza od impedimento, fra i commessi e uscieri capi, due agenti che devono curare la osservanza dell'orario e delle attribuzioni di servizio da parte del detto personale subalterno. Questi dovranno riferirgli prontamente sulle mancanze e sugli inconvenienti che loro sia dato di rilevare. In difetto, essi saranno passibili di sanzioni disciplinari.

In ogni ufficio l'agente subalterno più elevato in grado è responsabile del buon andamento del servizio presso l'ufficio stesso.

Art. 3.

Gli agenti del personale subalterno hanno il dovere di provvedere, nelle ore che precedono l'ingresso degli impiegati, alla pulizia delle stanze degli uffici, sotto la direzione e vigilanza dei primi commessi, dei commessi e degli uscieri capi, a ciò destinati.

I primi commessi e i commessi addetti ai Gabinetti possono essere coadiuvati, nella pulizia delle stanze loro affidate, da altri agenti destinati dall'incaricato preposto al personale subalterno.

Gli inservienti sono tenuti ad eseguire la pulizia degli anditi, delle scale, delle soffitte, dei sotterranei, delle ritirate e di ogni altro locale accessorio, nonchè di eseguire il trasporto dei mobili, di legna e di altri oggetti ingombranti o pesanti.

In mancanza o in assenza di inservienti, tali mansioni debbono venire disimpegnate dagli uscieri meno anziani.

Il trasporto di mobili deve essere previamente autorizzato dal consegnatario dei medesimi.

Art. 4.

Gli uscieri e gli inservienti debbono disimpegnare il servizio degli uffici e delle anticamere ed eseguire ogni altra incombenza che al medesimo si riferisce. Le stesse attribuzioni hanno gli uscieri capi qualora non disimpegnino speciali uffici.

Gli uscieri e gli inservienti non devono allontanarsi dal posto loro assegnato, se non per ragioni di servizio e dopo averne informato il primo commesso, il commesso od usciere capo dal quale dipendono.

Fra gli agenti del personale subalterno alcuni possono essere specialmente designati per il ritiro o per il recapito della corrispondenza o per il servizio di portiere.

Art. 5.

Gli agenti del personale subalterno devono altresì:

a) fare osservare le norme di accesso e di visita agli uffici impedendo che persone estranee entrino negli uffici stessi fuori delle ore stabilite e senza apposita autorizzazione;

b) chiudere le finestre e gli usci delle stanze dopo che ne siano usciti gli impiegati, e dopo essersi assicurati che non vi sia rimasta alcuna persona, che l'illuminazione sia spenta e che non siavi principio o possibilità alcuna di incendio;

c) intervenire in divisa, se comandati, a pubbliche cerimonie e a funerali;

d) osservare, in generale, tutte quelle disposizioni che vengano loro impartite verbalmente o con speciali ordini interni di servizio.

Art. 6.

Alla chiusura degli uffici i primi commessi, i commessi e gli uscieri capi debbono accertarsi che nei locali affidati alla loro custodia siano state fatte le verifiche e osservate le precauzioni per evitare pericoli di incendio e di altri danni.

Essi ricevono in consegna dagli uscieri le chiavi delle singole stanze e le ripongono in apposita cassetta a muro, chiusa anche essa con chiave, che consegnano poi al portiere.

Qualora in qualche ufficio il servizio debba protrarsi oltre l'orario normale, i detti primi commessi, commessi o uscieri capi possono, per le incombenze indicate nel presente articolo, essere sostituiti da uscieri, appositamente designati dell'incaricato preposto al personale subalterno.

Art. 7.

L'agente, a qualunque grado appartenga, non può rifiutarsi di prestare l'opera propria nel disimpegno di uno qualsiasi dei servizi indicati negli articoli precedenti, quando ciò sia ritenuto necessario per il normale andamento del servizio dall'incaricato preposto al personale subalterno, ovvero dal capo dell'ufficio a cui l'agente è addetto.

Art. 8.

Gli agenti del personale subalterno devono tenere in ufficio contegno rispettoso verso i superiori, educato e corretto verso tutti. Essi sono tenuti a vestire la divisa stabilita, che è fornita gratuitamente dall'Amministrazione a cura del Provveditorato generale dello Stato.

Ad essi è vietato:

a) di fumare nei locali dell'Amministrazione;

b) di fermarsi nelle stanze e nelle anticamere oltre il tempo strettamente necessario per l'adempimento dei propri doveri;

c) di recare disturbo negli uffici con discorsi ad alta voce od in altro modo;

d) di accettare mancie o regalie di qualsiasi specie;

e) di leggere documenti che si trovino negli uffici e che vengano loro affidati per il trasporto, di darne ad altri visione, e di lasciarli nei tavoli delle anticamere o dei corridoi;

f) di ingerirsi in qualsiasi modo, per conto degli interessati o di interposte persone, in affari di ufficio e di darne notizia.

Essi non possono essere inoltre adibiti a funzioni estranee a quelle contemplate nel presente regolamento.

Art. 9.

L'orario giornaliero normale del personale subalterno è di otto ore, secondo i turni prestabiliti dall'incaricato preposto al personale stesso ed approvato dalla Divisione personale. Speciali turni possono essere stabiliti per il servizio di guardia serale o notturna.

Nei giorni festivi, almeno la metà del personale subalterno interviene, a turno, in ufficio per eseguire la pulizia e l'assetto delle stanze; dopo di ciò rimangono, per turno, fino alla chiusura degli uffici, gli agenti all'uopo designati.

Art. 10.

Agli agenti ai quali è concesso l'alloggio non è permesso di dare in uso l'abitazione o parte di essa a persone estranee alla propria famiglia.

Art. 11.

I movimenti del personale subalterno da uno ad altro ufficio dell'Amministrazione centrale sono disposti dal Capo del personale su proposta dell'incaricato preposto al personale subalterno.

Art. 12.

Le proposte di premi di operosità e rendimento a favore degli agenti del personale subalterno, che ne siano ritenuti meritevoli, sono fatte dal capo dell'ufficio presso il quale gli agenti stessi prestano servizio, sentito l'incaricato preposto al personale medesimo.

Art. 13.

La concessione dei congedi ordinari al personale subalterno compete all'incaricato preposto al personale stesso, previo parere favorevole del capo dell'ufficio presso il quale gli agenti prestano servizio.

Art. 14.

Le spese per accertamento di malattia andranno a carico dell'agente, qualora la di lui malattia risulti simulata; e ciò indipendentemente dagli altri provvedimenti disciplinari.

L'agente nello stesso giorno in cui si ammala deve darne avviso all'incaricato di cui al capoverso dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 15.

Le informazioni annuali del personale subalterno sono date, in appositi moduli forniti dall'Amministrazione, dai capi degli uffici ai quali gli agenti sono addetti, sentito l'incaricato preposto al personale stesso.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno è costituito a norma dell'art. 112 del succitato R. decreto n. 2960.

Alle tornate di esso Consiglio può intervenire, a scopo soltanto consultivo, anche l'incaricato preposto al personale subalterno.

Art. 17.

Il Capo del personale può delegare l'incaricato preposto al personale subalterno ad intervenire in sua vece nella Commissione di disciplina in applicazione del disposto dell'articolo 73, comma 3°, del sopra citato R. decreto n. 2960.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione **1145.**

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 838.

Norme per il trattamento di quiescenza di taluni personali provenienti dal cessato regime austro-ungarico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, e successive modificazioni;
Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto il R. decreto 17 giugno 1923, n. 1879;
Visto il testo unico di leggi approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati od agenti provenienti dal cessato regime austro-ungarico, comunque cessati dal servizio prima della loro definitiva conferma ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, e successive modificazioni, con cui si provvede alla sistemazione giuridica degli impiegati od agenti medesimi provvisoriamente in servizio presso l'Amministrazione italiana, nonchè quelli che cessarono per effetto delle disposizioni contenute nei decreti Reali di assimilazione economica di cui all'art. 27 del Regio decreto citato, qualora non avessero diritto a liquidazione di pensione in base alle norme del Regno, sono ammessi a richiedere il trattamento di quiescenza in base alle norme del cessato regime austro-ungarico, fermo il disposto del secondo comma dell'art. 17 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, con obbligo al rimborso della differenza in più riscossa tra gli assegni di assimilazione provvisoria e quelli che gli impiegati stessi avrebbero continuato a percepire secondo le norme ex regime.

La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche alle vedove ed in mancanza ai figli minorenni dei sopradetti impiegati ed agenti morti prima della definitiva conferma in servizio.

In ogni caso è fatto salvo al Tesoro il ricupero della indennità eventualmente liquidata nella misura dai medesimi superstiti percepita.

Art. 2.

Al personale che sia stato assunto nei ruoli governativi per effetto della regificazione di istituti medi dei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, con cui vennero approvati il trattato di pace di San Germano fra l'Italia e l'Austria e il trattato di Rapallo tra l'Italia e il Regno dei Serbi Croati e Sloveni, sarà corrisposta, dalla data del collocamento a riposo, a carico degli enti dai quali gli istituti medesimi dipendevano, la eventuale differenza fra la pensione o indennità che sarebbe ad esso spettata al netto alla data della assunzione da parte dello Stato, in base alle disposizioni degli enti locali vigenti alla data medesima, e rispettivamente quella pensione, nel caso in cui l'ente avrebbe liquidato pensione, o quella indennità, nel caso in cui l'ente avrebbe liquidato indennità, che sarebbero risultate al netto se, per lo stesso periodo di servizio, si fossero applicate le norme vigenti nel Regno alla data stessa.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili anche alle pensioni di riversibilità.

Art. 3.

Ai salariati provenienti dagli stradini ex regime, nonchè alle loro vedove ed in mancanza ai figli minorenni, che anche per causa diversa da quelle stabilite con la sovrana risoluzione austriaca del 27 luglio 1912 (dispaccio ministeriale 10 agosto 1912, n. 41039), escluso però l'abbandono arbitrario del servizio e le volontarie dimissioni, abbiano cessato dal servizio stesso anteriormente al 1° gennaio 1927, senza avere conseguito l'inquadramento nelle categorie di cui al testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, è esteso il diritto al trattamento di quiescenza previsto dalle leggi austro-ungariche, salvo il disposto del 2° comma dell'art. 17 del citato R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440. Tali pensioni saranno liquidate, su progetti degli uffici locali, dalle competenti amministrazioni centrali.

Art. 4.

Le domande di liquidazione ai sensi degli articoli precedenti dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 20. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1146.**

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1927, n. 840.

Proroga dei termini per la emissione dei decreti Ministeriali che autorizzano la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali ai sensi del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente i Magazzini generali, e il relativo regolamento;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di emanare talune disposizioni ad integrazione dei richiamati provvedimenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 21 del decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, entro il quale i Magazzini generali esistenti debbono avere ottenuto il decreto di autorizzazione per poter continuare l'esercizio, è prorogato al 30 giugno 1927. Conseguentemente viene prorogato a tale data il termine fissato dall'art. 51, quarto capoverso, del regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Resta fermo il termine assegnato dall'art. 50 di detto regolamento per la presentazione delle domande da parte degli esercenti.

Art. 2.

Il Magazzino generale al quale sia negata l'autorizzazione deve liquidare nel più breve termine possibile le operazioni in corso. Ad esso è fatto divieto:

1° di ricevere nuovi depositi;

2° di emettere fedi di deposito e note di pegno sulle merci depositate, tranne che si tratti di parziale rinnovazione di titoli già emessi.

La gestione del Magazzino generale fino ad esaurimento delle merci depositate è affidata a persona od ente nominato dal Prefetto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 25. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1147.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1927, n. 839.

Disposizioni per la sistemazione edilizia della Regia università e della Regia scuola d'ingegneria di Padova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 22 giugno 1913, n. 856, che approva una convenzione stipulata fra il Governo e gli enti locali del Veneto per il completamento della sistemazione edilizia della Regia università di Padova;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1889, convertito in legge con la legge 13 dicembre 1925, n. 2219, contenente disposizioni per l'assetto edilizio della predetta Università e della Regia scuola d'ingegneria della stessa città;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme integrative per l'applicazione delle sovrindicate disposizioni riguardanti la sistemazione edilizia della Regia università e della Regia scuola d'ingegneria di Padova;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli atti di cessione delle rate annuali dovute dallo Stato e dagli enti locali alla Commissione edilizia della Regia università di Padova in virtù della legge 13 dicembre 1925, n. 2219, nonchè gli atti relativi all'arredamento della medesima Regia università e della Regia scuola d'ingegneria di Padova, sono esenti dalle tasse di bollo, registro e ipotecarie. Restano però dovuti gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 24. — FERRETTI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota n. 135 del 2 giugno 1927 ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 797 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1927) che aumenta l'aggio di vendita sui tabacchi esteri.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale, in data 4 giugno 1927, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della coltura granaria.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 7 giugno 1927 - Anno V

Francia	70.80	Oro	348.45
Svizzera	346.77	Belgrado	31.80
Londra	87.669	Budapest (pengo)	3.16
Olanda	7.25	Albania (Franco oro)	350.40
Spagna	316.30	Norvegia	4.70
Belgio	2.545	Svezia	4.85
Berlino (Marco oro)	4.28	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.5425	Danimarca	4.84
Praga	53.70	Rendita 3,50 %	64.90
Romania	10.90	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	94 —	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.36	Consolidato 5 %	77.25
Peso argentino carta	7.60	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.05
New York	18.059		
Dollaro Canadese	18.08		